

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1987

relativa all'ammodernamento delle aziende agricole in Irlanda, conformemente alla direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/545/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 9 giugno 1987 il governo irlandese ha trasmesso, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, un memorandum nel quale sono precisate, da un lato, le disposizioni successivamente emanate nel 1983, 1984 e 1985 relative agli aiuti agli investimenti concessi nel quadro di un piano di sviluppo e, dall'altro, gli effetti prodotti da dette disposizioni sui piani di sviluppo non ancora ultimati alla data del 10 febbraio 1983;

considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni notificate con la suddetta direttiva e tenuto conto degli obiettivi della stessa e della necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le disposizioni entrate in vigore il 10 febbraio 1983, con le quali sono stati sospesi gli aiuti agli investimenti relativi agli edifici e ai beni immobili e soppressi quelli relativi alle attrezzature mobili, sono state

adottate, in considerazione della grave situazione di bilancio irlandese;

considerando che le disposizioni entrate in vigore il 3 gennaio 1984, con le quali sono stati ripristinati gli aiuti agli investimenti per talune categorie di edifici e di beni immobili, sono state adottate per concentrare le disponibilità di bilancio sugli investimenti produttivi essenziali per il successo dei piani di sviluppo;

considerando che gli impegni finanziari del governo irlandese sono stati rispettati per tutti gli aiuti approvati prima del 10 febbraio 1983 e che, d'altra parte, per gli aiuti chiesti prima di tale data per investimenti relativi ad edifici e beni immobili ed effettuati anteriormente al 3 gennaio 1984 è pure stato concesso un finanziamento dal governo irlandese;

considerando che il governo irlandese ha appurato che solo una minima parte dei piani di sviluppo non ancora ultimati alla data del 10 febbraio 1983 è stata gravemente condizionata dalle disposizioni del 1983 e del 1984, e che, d'altra parte, il raggiungimento degli obiettivi di numerosi piani di sviluppo interrotti sarebbe stato impossibile in considerazione dall'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie volte a ridurre la produzione lattiera;

considerando che l'organismo incaricato di partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo e all'approvazione degli stessi non ha interrotto le proprie attività;

considerando che il comitato del FEOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie;

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni successivamente adottate nel 1983, 1984 e 1985 relative agli aiuti agli investimenti necessari per la realizzazione dei piani di sviluppo ai sensi della direttiva 72/159/CEE continuano a soddisfare le condizioni richieste per la partecipazione della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 di tale direttiva.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente